



Regione Lombardia



Parco Regionale della Valle del Lambro




PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Norme tecniche

Elaborato n°

2

Revisione Settembre 2017 a seguito della seduta conclusiva di
V.A.S.



Autorità proponente

Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro

Autorità competente

Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro

Dr. Bernardino Farchi - Direttore del Parco Regionale della Valle del Lambro

Autorità procedente

Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro

Arch. Leopoldo Motta – Ufficio Urbanistica

Gruppo di lavoro

Dr. Dante Spinelli, Dr. Nicola Gallinaro,

Dr. Davide Borin, Dr.ssa Mariella Nicastro,

Dr.ssa Elena Savarese, Dr.ssa Claudia Parenti,

Dr.ssa Karin Arcuri, Geom. Gianni Casiraghi

Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro


Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB)

Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045

Ufficio Urbanistica – e-mail: ufficio.urbanistica@parcovallelambro.it

Centro Tecnico Naturalistico – Tel. 0362/978866 –

e-mail: ctn@parcovallelambro.it




INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OBIETTIVI, NATURA GIURIDICA DEL PIANO E PERIODO DI VALIDITA'	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 - PROCEDURE DI RETTIFICA, AGGIORNAMENTO E VARIANTE	5
PARTE SECONDA - RAPPORTI TRA PIF E GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	7
ART. 4 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO VALLE DEL LAMBRO	7
ART. 5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	7
ART. 6 - PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 E DELLE RISERVE REGIONALI.....	9
PARTE TERZA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE	10
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE SOPRASSUOLI.....	10
ART. 8 - PROCEDURA DI RETTIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DELLE SUPERFICI BOSCHATE.....	10
ART. 9 - INDIRIZZI SELVICOLTURALI E GESTIONE DEI BOSCHI.....	11
ART. 10 - MISURE DI CONSERVAZIONE PER I SITI NATURA 2000 E LE RISERVE NATURALI REGIONALI	11
ART. 11 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' SELVICOLTURALE	13
ART. 12 - TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI.....	14
ART. 13 - BOSCHI NON TRASFORMABILI.....	15
ART. 14 - TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE ESATTA.....	16
ART. 15 - TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE.....	17
ART. 16 - TRASFORMAZIONI SPECIALI NON CARTOGRAFABILI.....	17
ART. 17 - INTERVENTI NON CONSIDERATI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	18
ART. 18 - LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE BOSCHATA TRASFORMABILE	19
ART. 19 - TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000	19
ART. 20 - MISURE DI MITIGAZIONE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000	19
ART. 21 - COEFFICIENTE DI COMPENSAZIONE.....	20
ART. 22 - TRASFORMAZIONE CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE NULLI O RIDOTTI	20
ART. 23 - INTERVENTI COMPENSATIVI	21
ART. 24 - ALBO DELLE COMPENSAZIONI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE.....	22
ART. 25 - SPECIE ARBOREE INVADENTI E SPECIE AUTOCTONE RACCOMANDATE.....	22
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SELVICOLTURA	24
ART. 26 - GESTIONE MULTIFUNZIONALE DEI BOSCHI.....	24
CAPO I – NORME DI GESTIONE PER I BOSCHI DI ELEVATA VALENZA	25
ART. 27 - BOSCHI DI ELEVATA VALENZA	25
ART. 28 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I BOSCHI DA SEME INDIVIDUATI NEL REGISTRO REGIONALE DEI BOSCHI DA SEME	25
ART. 29 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI IMBOSCHIMENTI A FINALITÀ NATURALISTICA, PROTETTIVA E/O FRUITIVA REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI O PER GLI IMBOSCHIMENTI REALIZZATI A FINI COMPENSATIVI O MITIGATIVI DI OPERE REALIZZATE.....	26
ART. 30 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TIPI FORESTALI RARI	26
CAPO II – INDIRIZZI SELVICOLTURALI PER I BOSCHI A FUNZIONE PREVALENTE	27
ART. 31 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE NATURALISTICA.....	27

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE – PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 32 -	INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICA	28
ART. 33 -	INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE PAESAGGISTICA.....	28
ART. 34 -	INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE PROTETTIVA.....	28
ART. 35 -	INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE DI IGIENE AMBIENTALE	29
ART. 36 -	INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE VALORE MULTIFUNZIONALE	29
ART. 37 -	INTERVENTI SELVICOLTURALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI	29



PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI, NATURA GIURIDICA DEL PIANO E PERIODO DI VALIDITA'

Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco della Valle del Lambro è redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 47 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, e alle vigenti Norme forestali regionali (R.R. n. 5/2007).

In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 48 della L.R. 31/08, dalla L.R. 12/2005 e dall'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco il PIF costituisce il piano attuativo di settore boschi di cui all'art. 20 della L.R. 86/1983, di cui integra conseguentemente i contenuti di specifica valenza agro-forestale e paesistico-ambientale correlati alla tematica forestale, in coerenza con le relative finalità generali e gli indirizzi normativi vigenti.

Gli obiettivi di carattere generale del PIF sono:

1. tutelare gli ecosistemi forestali interni al Parco, sia boschivi che non boschivi, direttamente o indirettamente connessi, garantendo la qualità dell'ambiente, la conservazione degli habitat e delle specie autoctone ivi presenti;
2. Salvaguardare il territorio, l'idrologia e le risorse naturali attraverso una corretta gestione del patrimonio forestale;
3. Eliminare o limitare le minacce e i fattori di impatto, disturbo e alterazione degli ecosistemi forestali
4. Tutelare, consolidare e potenziare i sistemi forestali e gli elementi di connessione quali elementi della Rete Ecologica Regionale
5. Garantire lo sviluppo sostenibile dei processi economici che interessano la filiera forestale;
6. Garantire e sviluppare i processi di fruizione degli ecosistemi forestali;

Il PIF è altresì redatto in coerenza con i contenuti del piano paesistico di cui all'art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, del piano di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche.

Il PIF ha un periodo di validità pari a 15 anni durante il quale sarà possibile procedere a revisioni e integrazioni dei contenuti normativi e descrittivi.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del PIF è costituito dall'intero territorio forestale compreso nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Le disposizioni del presente Piano inerenti la tutela e la gestione forestale si applicano ai boschi ovunque ubicati, come definiti dall'art. 42 della L.R. 31/08. Le relative superfici forestali sono individuate nella Carta delle tipologie forestali e sistemi verdi e, analogamente, nella Carta delle attitudini funzionali.

Le aree a bosco esistenti e quelle di nuova formazione sono sottoposte alla disciplina dei boschi ai sensi del Titolo IV della L.R. 31/08 e devono essere azionate con apposita perimetrazione e recepite negli strumenti urbanistici comunali con la definizione di bosco ai sensi della L.R. 12/05.

Le altre formazioni *fuori foresta* e altri tematismi vengono trattati a livello di ricognizione e pianificazione territoriale e concorrono con i boschi veri e propri a comporre parte degli elementi costitutivi della rete ecologica e degli elementi costituenti il paesaggio, ai sensi dell'art. 31 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

ART. 3 - PROCEDURE DI RETTIFICA, AGGIORNAMENTO E VARIANTE

Costituiscono elemento di *RETTIFICA* intese quali correzioni esclusivamente tecniche ovvero atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità gli interventi di aggiornamento del PIF di cui:

- **meri errori materiali di rilievo** (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
- **modifiche normative** che comportano la necessità di aggiornamento della tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
- **cambi di destinazione d'uso** già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
- **previsioni e dati contenuti in PAF** già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza
- **proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta** nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
- la **ridefinizione** dei livelli di importanza ed urgenza del **programma degli interventi** in funzione delle necessità del territorio e delle politiche regionali e di settore;
- **recepimenti normativi** e della pianificazione sovraordinata;
- **correzione di meri errori materiali** contenuti in qualsiasi elaborato del Piano;

Le rettifiche, che in quanto atti vincolati sono escluse da VAS, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) dell'ente forestale, su proposta tecnica dell'ente forestale competente territorialmente, e dovranno essere comunicate alla Provincia, all'Ufficio Territoriale Regionale e, periodicamente, anche alla Direzione Generale Agricoltura di Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici.

Costituiscono elemento di *AGGIORNAMENTO* e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Gestione del Parco:

- **le modifiche alla perimetrazione del bosco**, qualora comportino scelte discrezionali, derivanti da: creazione di nuovi imboschimenti, verifiche puntuali di campo, aggiornamenti dei tipi forestali;
- **inserimento nel piano VASP** di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento)
- **previsioni e dati contenuti in PAF** non ancora approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, per gli aspetti di loro competenza
- **il raccordo tra le Norme di Attuazione del PIF** e la disciplina selvicolturale prevista nei Piani di Gestione di Riserve Naturali e Siti Natura 2000 approvati successivamente alla data di approvazione del PIF;
- **la revisione del valore delle funzioni e delle destinazioni** attribuite ai boschi;
- **il recepimento di nuovi vincoli**, emergenze o criticità utili alla definizione delle funzioni dei boschi, evidenziate dall'applicazione di altri strumenti normativi sovraordinati o da indagini, studi e ricerche;
- **le modifiche alla definizione delle priorità** nell'erogazione di incentivi e contributi

L'ente forestale acquisisce un preventivo parere di Regione Lombardia, reso con nota del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, che può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Territoriale Regionale di competenza. La modifica è approvata con deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco.

I provvedimenti finali di modifica vanno trasmessi, secondo competenza, all'Ufficio Territoriale Regionale a cura dell'Ente forestale che gestisce il PIF.

Tutte le altre correzioni costituiscono *VARIANTE* al PIF e devono essere approvate dalla Giunta Regionale secondo le procedure previste per l'approvazione del Piano.

Mediante la redazione di un rapporto periodico con cadenza biennale si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica e aggiornamento.

PARTE SECONDA - RAPPORTI TRA PIF E GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 4 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO VALLE DEL LAMBRO

Il PIF costituisce ai sensi dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione apposito Piano di Settore. Continuano comunque ad applicarsi le norme specifiche di tutela e gestione delle risorse naturali ed ambientali comprese nel territorio del Parco o eventualmente previste dalla normativa regionale, tra cui, nello specifico, i complessi boscati e vegetazionali, ove conformi alla vigente normativa forestale regionale, ivi compresa la prevenzione degli incendi e la tutela degli elementi vegetazionali costitutivi del paesaggio agrario, quali alberi in gruppo o in filare, siepi, fasce arboree ed arbustive, macchie.

Il Parco esercita, inoltre, le funzioni gestionali e di pianificazione speciale delle riserve naturali e dei Siti della Rete Natura 2000 in esso comprese, per le quali conservano efficacia le previsioni inerenti lo specifico regime di tutela.

Il Piano di Indirizzo Forestale, costituendo apposito Piano di Settore, aggiorna, integra e in parte sostituisce le disposizioni previste dall'art. 15 e dall'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento.

ART. 5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE


Ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.R. 31/08, gli strumenti urbanistici comunali devono recepire i contenuti del presente piano.

In particolare, la delimitazione delle superfici a bosco identificate nella Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite al successivo *Trasformazione dei boschi* sono immediatamente esecutive e costituiscono automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti, la modifica formale degli strumenti di pianificazione comunale potrà essere effettuata alla prima variante utile del Piano di Governo del territorio

I comuni recepiscono negli strumenti urbanistici in loro dotazione il perimetro delle aree boscate con la dizione *di bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/08*.

Al fine della redazione del rispettivo Piano di Governo del Territorio, i Comuni si conformano alle disposizioni contenute negli allegati alle presenti norme

In sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della medesima legge, i Comuni potranno provvedere ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la



scala di rappresentazione propria dei PGT (1: 2000). L'approfondimento dovrà riguardare ordinariamente:

- il perimetro del bosco:
 - da estendere per comprendere le eventuali aree con vegetazione arborea o arbustiva seminaturale escluse al momento delle indagini del PIF in quanto prive dei requisiti dimensionali per essere considerate bosco, qualora dette aree abbiano successivamente acquisito tali requisiti;
 - da cui "estrarre" eventuali interclusi e fabbricati e manufatti, non rilevati dal PIF (tra i quali quelli di cui all'art. 10, comma 4 – lett. c della l.r. 12/2005) che potrebbero richiedere interventi comportanti anche la trasformazione del bosco;
- l'identificazione e la perimetrazione delle aree boscate di proprietà pubblica.

L'approfondimento dell'indagine forestale potrà prevedere anche la definizione/ridefinizione della localizzazione delle superfici forestali utilizzando per l'individuazione del tipo forestale le specifiche contenute nel manuale "I tipi forestali della Regione Lombardia".

L'approfondimento dell'indagine forestale a scala comunale è condizione obbligatoria per l'eventuale rilocalizzazione dei "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta" delle presenti NTA.

Le eventuali variazioni al perimetro del bosco e la rilocalizzazione dei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta" costituiscono adeguamento di PIF.

Dette modifiche sono soggette a verifica di compatibilità con il PIF nell'ambito della verifica di compatibilità con il PTC successiva all'adozione dello strumento urbanistico, ai sensi della l.r. 12/2005, oltre che a verifica ambientale in sede di procedura VAS. Al fine della valutazione di compatibilità al PTC l'approfondimento di indagine di cui sopra dovrà essere supportato da:

- a. relazione forestale, a firma di professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali:
 - i. che caratterizzi tipologicamente le formazioni forestali del territorio comunale;
 - ii. che verifichi la compatibilità delle aree boscate individuate per le trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta con i criteri per la loro rilocalizzazione;
 - iii. cui sia allegata la rappresentazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica) in formato cartaceo e digitale (shapefile con relativo database geografico, DBT) dei boschi compresi nel territorio comunale e le eventuali proprietà forestali pubbliche presenti. Per ciascun poligono rilevato dovranno essere determinati: categoria e tipo forestale, specie arboree principali e accessorie, assetto, età media, presenza di specie esotiche infestanti (di cui al r.r. 5/2007 – allegato B e le specie indicate nella lista delle

“Specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione”
all'allegato E della DGR VIII/007736 del 24 luglio 2008), eventuali incendi;

- b. relazione attestante la non esistenza entro i confini comunali di aree alternative a quelle individuate per le trasformazioni urbanistiche (aree a delimitazione esatta propriamente dette).

Il rilievo dovrà essere effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 8 delle presenti norme relativo alla Procedura di rettifica della perimetrazione delle superfici boscate.

I PGT devono altresì prevedere il divieto di piantumazione sul territorio comunale delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 del R.R. 5/2007 a cui si aggiungono le specie indicate nella lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione all'allegato E della DGR VIII/007736 del 24 luglio 2008.

ART. 6 - PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 E DELLE RISERVE REGIONALI

Il PIF attribuisce ai Piani di Gestione dei Siti della rete Natura 2000 e delle Riserve Regionali, presenti sul territorio del Parco, redatti ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat), come integrata dal DPR 8 settembre 1997 n. 357 e dai successivi provvedimenti normativi, valenza di strumento di governo delle aree protette.

Per l'intera vigenza del Piano d'Indirizzo Forestale i tagli e le attività selvicolturali nelle aree della rete Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione di cui all'Art. 10 – Misure di conservazione per i Siti Natura 2000 e le Riserve Naturali Regionali.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE SOPRASSUOLI

Riguardo alla definizione di bosco di cui all'Art. 42 della l.r. 31/2008, si specifica che nel territorio di competenza del Parco Valle del Lambro, le appendici boscate contigue a superfici forestali che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della L.R. 31/2008, o i corridoi di connessione tra superfici boscate che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della L.R. 31/2008, sono da classificarsi bosco, indipendentemente dalla loro larghezza, salvo esse si possano univocamente identificare, per origine, composizione specifica, struttura, forma di governo, trattamento, come formazioni arboree lineari, quali, ad esempio, siepi o filari.

La classificazione delle formazioni forestali è stata condotta sul sistema regionale di classificazione su basi tipologiche dei boschi.

La Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi perimetra i boschi e li classifica per tipologia forestale; in sede di procedimenti tecnico-amministrativi l'inquadramento tipologico può essere maggiormente dettagliato.

ART. 8 - PROCEDURA DI RETTIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DELLE SUPERFICI BOScate

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e dell'Allegato n. 1 alla DGR 2024/2006 per la corretta definizione delle superfici boscate i proprietari dei terreni possono presentare formale richiesta al Parco di rettifica della perimetrazione delle superfici boscate nei seguenti casi:


- errori materiali di definizione del perimetro delle superfici boscate
- errori materiali di definizione della composizione del soprassuolo (es. nel caso di vivai di specie ornamentali a pieno campo, nel caso di vegetazione facente parte di pertinenze di abitazioni o di giardini)

In questi casi l'Ente procederà con una verifica in campo consistente nella determinazione del soprassuolo secondo gli aspetti applicativi e di dettaglio stabiliti dalla normativa regionale e in particolare si procederà a rilievo di dettaglio del perimetro del soprassuolo con strumentazione adeguata.

Le misurazioni verranno riportate sia su carta che in formato digitale (shapefile).

Unitamente verranno individuati la categoria e il tipo forestale eventualmente rilevati.

La verifica in campo e la perimetrazione di precisione delle particelle richieste sarà validata mediante



un confronto con la cartografia storica ufficiale (fonti Regione Lombardia, Province, Ministero dell'Ambiente, IGM, Comuni) al fine di accertare l'assenza di eventuali trasformazioni abusive, ciò verrà definito attraverso l'analisi delle foto aeree disponibili da fonti ufficiali.

ART. 9 - INDIRIZZI SELVICOLTURALI E GESTIONE DEI BOSCHI

Il PIF è stato redatto sulla base del valore multifunzionale attribuito al bosco.

Le principali funzioni attribuite e richieste ai popolamenti forestali e che il PIF mira a valorizzare sono:

- b) funzione naturalistica;
- c) funzione faunistica;
- d) funzione ricreativa-turistica;
- e) funzione paesistica;
- f) funzione produttiva

In relazione alle funzioni assegnate, il PIF descrive nella relazione di Piano specifici indirizzi selvicolturali da assegnare a ogni tipologia forestale. Questi contenuti sono vincolanti nei seguenti casi:

1. interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del r.r. n. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
2. interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 del r.r. n. 5/2007;
3. interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis del r.r. n. 5/2007;
4. utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art.75, comma 2 ter del r.r. n. 5/2007;
5. interventi che beneficiano di contributi pubblici;
6. interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Per la gestione dei boschi è obbligatorio attenersi a quanto previsto dalle Norme Forestali Regionali (r.r. n. 5/2007).

Il Parco nell'autorizzare interventi nelle Riserve Regionali si attiene, per quanto possibile, ai predetti criteri.

ART. 10 - MISURE DI CONSERVAZIONE PER I SITI NATURA 2000 E LE RISERVE NATURALI REGIONALI

In assenza di piani di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 e nelle Riserve Naturali Regionali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione:

- a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
- b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
- c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno due ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:
 - 1. per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
 - 2. per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
 - 3. nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63 del R.R. 5/2007.
- f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
- g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 del R.R. 5/2007 a cui si aggiungono le specie indicate nella lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione all'allegato E della DGR VIII/007736 del 24 luglio 2008, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale. L'opportunità di contenimento di *Hedera helix*, *Rubus sp.*, *Humulus lupulus* e *Clematis vitalba*, specie autoctone, dovrà essere invece valutato in funzione delle caratteristiche dell'area di intervento, della sua funzione e del grado di diffusione della specie invadente;
- h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso dall'1 marzo al 31 luglio
- j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;

- k) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;

ART. 11 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' SELVICOLTURALE

Ai sensi della L.R. 31/2008 e del R.R. 5/2007 i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese solo a seguito della presentazione all'Ente Parco di denuncia di inizio attività mediante le procedure informatizzate previste da Regione Lombardia.

Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia all'autorità competente per territorio (art. 50, comma n. 7, L.R. 31/08): è *obbligatoria* la denuncia informatizzata di taglio nella forma di segnalazione certificata di inizio attività presentandosi presso un qualsiasi centro abilitato con idonei documenti ed eventuali allegati tecnici, così come regolamentato dalle vigenti Norme Forestali regionali (R.R. n.5/2007).

Il Parco svolge un servizio di assistenza tecnica e consulenza ai soggetti interessati ad intraprendere un'attività selvicolturale, sia preventiva alla presentazione della denuncia di cui al precedente comma, sia successiva, ma in ogni caso precedente all'inizio del taglio.

Nella parte di territorio compresa nel Parco Regionale potrà essere richiesto all'Ente un Sopralluogo Tecnico Preventivo prima della presentazione della denuncia informatizzata di inizio attività.

Tale sopralluogo potrà permettere la verifica delle reali condizioni del soprassuolo e l'esecuzione delle operazioni di contrassegnatura preventiva per la compilazione del piedilista.

Il Sopralluogo Tecnico Preventivo potrà essere svolto dai tecnici del Parco al fine di fornire i dati e le informazioni necessarie a presentare in modo adeguato la medesima istanza e per informare i richiedenti sulle corrette modalità di realizzazione delle attività forestali ai sensi della Normativa Regionale e del Piano di Indirizzo Forestale

Successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente ai sensi dell'art. 9 del R.R: 5/2007.

Nella parte di territorio compresa nel Parco Naturale il richiedente potrà presentare denuncia informatizzata di inizio attività e dovrà attendere, entro i termini definiti dalla legge regionale in merito al silenzio assenso, il sopralluogo dei tecnici del Parco al fine del rilascio della autorizzazione prevista all'art. 8 del R.R: 5/2007.

ART. 12 - TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, della L.R. 31/08, si intende per trasformazione del bosco “... ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure asportazione e modifica del suolo forestale, finalizzato ad un'utilizzazione diversa da quella forestale”.

Le procedure di rilascio o diniego delle autorizzazioni forestali alla trasformazione del bosco sono conformi ai criteri regionali approvati con d.g.r. 8/675/2005 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Le eventuali autorizzazioni sono subordinate all'assunzione, da parte dei richiedenti, di un impegno a realizzare interventi compensativi nella misura prescritta dal successivo *Interventi compensativi*.

Al fine della corretta determinazione delle aree oggetto di trasformazione dovrà essere presentata adeguata documentazione tecnica ai sensi dei criteri approvati con d.g.r. 8/675/2005 e successive modifiche integrata da un rilievo di dettaglio effettuato secondo le modalità indicate al precedente art. 8 per la determinazione della superficie boscata. Tali elaborati dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto digitale (shape file).

Si ribadisce che la domanda per qualsiasi trasformazione dovrà essere motivata secondo con le esigenze di conservazione della biodiversità e di difesa della stabilità dei terreni, del regime delle acque, dalla caduta dei massi, di tutela del paesaggio, di l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

In particolare si rammenta che le aree interessate da qualsiasi tipo di trasformazione ricadenti nella rete ecologica a scala regionale, provinciale e comunale dovranno essere assoggettate a valutazione di sostenibilità secondo le procedure previste dalla normativa in vigore e nello specifico secondo procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale, valutando per queste:

- la possibilità di soluzioni tecniche alternative;
- il mantenimento delle condizioni minime di salvaguardia della rete ecologica;
- la validità, l'opportunità e la congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

Il PIF per tanto stabilisce i boschi non trasformabili e le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- trasformazioni speciali non cartografabili

ART. 13 - BOSCHI NON TRASFORMABILI

Non è ammessa la trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008 nei seguenti casi:

- a) I boschi da seme definiti ed individuati da Regione Lombardia;
- b) I boschi interni alle Riserve Naturali;
- c) I boschi interni ai Siti Natura 2000 e quelli interni ad una fascia di 500 m circostante ai SIC;
- d) I boschi soggetti al vincolo per altri scopi (art. 17 r.d.l. 3267/1923);
- e) I boschi percorsi da incendio, per 15 anni dall'evento, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- f) le superfici su cui vale l'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale (ad es. su superfici percorse da fuoco, su aree prive di vegetazione forestale a seguito di trasformazioni del bosco non autorizzate, di avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, ecc.) per un periodo di 20 anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione;
- g) I nuovi boschi creati con risorse pubbliche ed i boschi creati a seguito di misure di compensazione o di mitigazione per un periodo di anni 20 a partire dalla fine delle cure colturali. Trascorso tale termine vengono attribuiti alla categoria dei boschi a trasformazione speciale.
- h) Tutti i boschi appartenenti ai "tipi forestali rari a livello regionale" e i boschi appartenenti ai "tipi forestali importanti a livello di Unione Europea":
 - tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querceto-carpineti;
 - Querceto di rovere e farnia delle cerchie moreniche occidentali
 - Querceto di rovere e farnia del pianalto
 - Querceto di farnia con olmo
 - Categoria Acero-frassineti
 - Alneto tipico
 - Alneto di impluvio
 - Altri tipi appartenenti alla categoria Alneti
- i) I tipi forestali con superficie inferiore al 5% che nel territorio del Parco risultano essere i Castagneti

Nella categoria dei "Boschi non trasformabili", nelle Riserva e nei Siti Natura 2000 sono comunque autorizzabili le seguenti tipologie di intervento:

- opere di pubblica utilità, fatto salvo quanto diversamente previsto dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali, oltre che dalle norme del PTC;
- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;

- viabilità agro-silvo-pastorale prevista nel piano VASP, fatto salvo quanto diversamente previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali, oltre che dalle norme del PTC;
- interventi di trasformazione per finalità naturalistiche/ambientali comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricostituzione di habitat di pregio (quali paludi, brughiere), habitat fauna selvatica, ecc;
- interventi di realizzazione e la manutenzione di edicole sacre, sacelli religiosi, piccole cappelle di culto, manufatti con valenza storico-testimoniali individuati dal PGT;
- realizzazione di viabilità ciclo-pedonale secondo quanto previsto dalla pianificazione del Parco;
- piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, percorsi-vita...), costituiti da elementi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio;
- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio;
- adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio;

Le opere di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga accertata l'impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

L'ammissibilità di dette trasformazioni dovrà essere comunque sottoposta a verifica di compatibilità con le norme del Piano Territoriale di Coordinamento.

ART. 14 - TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE ESATTA

La tavola "Trasformazioni ammesse" localizza i boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta individuando tutte le aree con previsione di trasformazione urbanistica o potenzialmente trasformabili.

Le aree con previsione di trasformazione urbanistica sono definite dagli strumenti urbanistici comunali in vigore all'adozione del presente Piano.

Le aree potenzialmente trasformabili sono individuate in base alla determinazione dei boschi ricompresi nei seguenti articoli del Piano di Coordinamento del Parco:

- art. 12 Sistema degli aggregati urbani
- art. 20 Ambiti produttivi incompatibili

- art. 21 Ambiti insediativi
- art. 22 Ambiti di riqualificazione insediativa
- art. 23 Ambiti per infrastrutture sportive

Ad esclusione dei boschi non trasformabili definiti nell'articolo n. 13 delle presenti norme.

ART. 15 - TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE

La tavola "trasformazioni ammesse" individua le zone in cui è ammessa la trasformazione ordinaria a delimitazione areale per finalità agricole e ambientali.

Tali trasformazioni consistono nel recupero di superfici coltivate in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 20 anni) e da destinare all'agricoltura nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, fino ad un massimo di 1.000 mq contigui.

Ad eccezione degli ambiti collinari terrazzati la trasformazione può essere richiesta dai soggetti di cui all'Art. 60, comma 1° lettere a) e b) della L.R. 12/2005 o da enti pubblici, così come previsto dal PTC del Parco, solo ed esclusivamente nelle aree individuate dal PTC comprese nel Sistema delle aree fluviali e lacustri (art. 10 NTA PTC) e nel Sistema delle aree prevalentemente agricole (art. 11 NTA PTC).


In sede di rilascio dell'autorizzazione l'area idonea alla trasformazione dovrà essere oggetto di una relazione descrittiva, finalizzata a verificare che il bosco possa essere effettivamente definito di recente costituzione (20 anni) e dovrà essere verificata la compatibilità secondo quanto stabiliscono le norme del PTC.

Diversamente l'area sarà da assimilare alle superfici in cui sono possibili le sole trasformazioni speciali non cartografabili.

Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di trenta anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

ART. 16 - TRASFORMAZIONI SPECIALI NON CARTOGRAFABILI

Costituiscono trasformazioni speciali non cartografabili, e pertanto autorizzabili ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali oltre che dalle norme e procedure del PTCP in relazione agli elementi prescrittivi di detto piano, quelle trasformazioni che non possono essere preventivamente localizzate per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e impossibilità di pianificazione preventiva.



Dette trasformazioni comprendono:

- opere di pubblica utilità, fatto salvo quanto diversamente previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali, oltre che dalle norme del PTC;
- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e sistemazioni idraulico forestali;
- interventi a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale;
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista nel piano VASP, fatto salvo quanto diversamente previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali, oltre che dalle norme del PTC;
- interventi di trasformazione per finalità naturalistiche/ambientali comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricostituzione di habitat di pregio (quali paludi, brughiere), habitat fauna selvatica, ecc;
- interventi di realizzazione e la manutenzione di edicole sacre, sacelli religiosi, piccole cappelle di culto, manufatti con valenza storico-testimoniali individuati dal PGT;
- realizzazione di viabilità ciclo-pedonale secondo quanto previsto dalla pianificazione del Parco;
- piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, percorsi-vita...), costituiti da elementi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio;
- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio;
- adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio;

Le opere di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga accertata tecnicamente l'impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

Sono altresì comprese le trasformazioni di soprassuoli boscati di età inferiore a 20 anni ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico specifico di tutela di determinati con visuali.

L'ammissibilità di dette trasformazioni dovrà essere comunque sottoposta a verifica di compatibilità con le norme del Piano Territoriale di Coordinamento.

ART. 17 - INTERVENTI NON CONSIDERATI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

La posa di cartellonistica, segnaletica e le operazioni relative non sono considerati interventi di trasformazione di bosco, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008, qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del bosco stesso o del Parco, fatta salva l'esigenza di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004.

Realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003 e s.m.i. e dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

Realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla L.R. 31/2008 e dal r.r. 5/2007.

ART. 18 - LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE BOSCATI TRASFORMABILE

Il PIF stabilisce un'estensione massima trasformabile per le trasformazioni ordinarie pari a 110 ettari complessivi nel periodo di vigenza del Piano, circa lo 5,11 % della superficie forestale totale di competenza, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli 14 e 15.

Per le trasformazioni relative agli articoli 14 e 15 si dovrà far riferimento alle tabelle con individuazione a scala comunale delle superfici trasformabili riportate in allegato alla presente normativa. Le aree individuate assoggettabili a trasformazione ordinaria sono altresì definite dalla apposita tavola di piano.

Sono escluse dal limite posto al precedente comma le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi dei Piani Cave Provinciali, le aree di recupero di vecchie cave individuate negli Ambiti degradati (art. 19 NTA PTC Parco), le aree boscate trasformate per opere pubbliche o reti di pubblica utilità non diversamente ubicabili, di rilevanza provinciale, regionale o nazionale, nonché le trasformazioni per opere di prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico.

ART. 19 - TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Salvo diversamente indicato dai Piani di gestione, per tutti gli interventi di trasformazione dei boschi previsti dai precedenti articoli nei Siti della Rete Natura 2000 è prescritto l'obbligo di sottoporre la richiesta di trasformazione a Valutazione di Incidenza.

ART. 20 - MISURE DI MITIGAZIONE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Salvo diversamente indicato dai Piani di gestione o per motivi di pubblica sicurezza e di difesa fitosanitaria, è prescritto l'obbligo di adozione delle seguenti misure di mitigazione per gli interventi ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000:

- a) impiego di materiali e metodologie di costruzione rispettose dell'habitat e ascrivibili alla "ingegneria naturalistica", laddove possibile, privilegiando l'uso di materiale naturale (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in genere) di provenienza locale;

- b) utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs. 386/03 e del D.Lgs. 214/05, per gli interventi che prevedono l'impiego di materiale vegetale, previo accertamento da parte degli attuatori degli interventi, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, che non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.

ART. 21 - COEFFICIENTE DI COMPENSAZIONE

In conformità e ad integrazione dei criteri regionali per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.g.r. 675/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni), il PIF stabilisce che in considerazione sia del coefficiente di boscosità medio (36,64%) che del coefficiente di boscosità assoluto (28,20%) che caratterizza il territorio, e oltremodo delle indicazioni fornite dalle norme del PTC del Parco, il rapporto di compensazione è così definito:

- pari a 1:4 nel caso il disboscamento ricada nelle aree di Parco Naturale.
- pari a 1:3 per interventi di disboscamento realizzati nel restante territorio del Parco.

Per le opere pubbliche individuate di seguito viene applicato un coefficiente di compensazione pari a 1:2 su tutto il territorio del Parco:

- opere idrauliche di difesa del territorio;
- realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale purché coerenti con i criteri definiti per la viabilità agro-silvo-pastorale approvati con d.g.r. n. VII/14016 del 08/08/2003;
- interventi di realizzazione e la manutenzione di edicole sacre, sacelli religiosi, piccole cappelle di culto, manufatti con valenza storico-testimoniali individuati dal PGT;
- piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di bacheche, arredi per la sosta, percorsi-vita...), costituiti da elementi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio;

ART. 22 - TRASFORMAZIONE CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE NULLI O RIDOTTI

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 e della d.g.r. 675/2005 e s.m.i., il PIF individua gli interventi di trasformazione del bosco soggetti ad obblighi di compensazione nulli; sono pertanto esclusi dall'obbligo di compensazione i seguenti interventi, quando autorizzati:

- opere di sistemazione del dissesto idrogeologico e sistemazioni idraulico forestali realizzate tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione/ripristino della biodiversità, purché previsto dai piani di gestione delle riserve, dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), dai piani

d'intervento sulla rete ecologica e altri piani simili o assimilabili;

- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerenti con i criteri definiti per la viabilità agro-silvo-pastorale approvati con d.g.r. n. VII/14016 del 08/08/2003;
- interventi che comportano una trasformazione inferiore a 100 mq od oneri compensativi inferiori a 150 €.

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali secondo quanto previsto dalla pianificazione del Parco, ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i., sono soggetti ad obblighi di compensazione ridotta. Per questa fattispecie saranno infatti applicati, per il calcolo dell'onere compensativo, valori di suolo e soprassuolo pari ad 1/10 di quelli previsti ordinariamente.

Gli interventi finalizzati al mantenimento di coni visuali in presenza di vincolo paesaggistico specifico, come indicato all'art. 16, sono soggetti a una compensazione nulla.

ART. 23 - INTERVENTI COMPENSATIVI

Per ogni trasformazione forestale deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

Gli interventi compensativi, le relative manutenzioni ed il reperimento delle aree necessarie alla loro realizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 della l.r. 31/2008, sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco (interventi compensativi diretti, realizzati sulla base di specifico progetto di compensazione redatto unicamente da dottore agronomo o forestale iscritto all'albo professionale) oppure possono essere monetizzati; in questo caso il richiedente versa all'Ente Parco l'importo calcolato ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

Ai fini del presente Piano gli interventi compensativi devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di Piano, coincidono pertanto con le azioni di piano che comportano un intervento sul territorio. Non sono considerate ai fini della compensazione le azioni che interessano la divulgazione e la formazione.

Sono altresì considerati interventi compensativi:

- interventi di carattere fitosanitario;
- azioni di pronto intervento (di cui all'art. 52, comma 3 della l.r. 31/08);
- sistemazione delle situazioni di dissesto idrogeologico in aree boscate o prossime ai boschi da eseguirsi esclusivamente tramite tecniche di ingegneria naturalistica.

Non sono considerati interventi compensativi:

- gli interventi di pulizia del bosco: finalizzati unicamente al taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate, deperienti;
- le sistemazioni idraulico forestali non basate su criteri di ingegneria naturalistica;
- i tagli a macchiatico positivo;
- tutti i tagli di utilizzazione;
- gli interventi che possono arrecare danno alla conservazione della biodiversità o del paesaggio.

ART. 24 - ALBO DELLE COMPENSAZIONI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Con il PIF viene istituito l'*Albo delle Compensazioni e degli Interventi a favore della Rete Ecologica Regionale*.

L'albo potrà prevedere interventi volti alla creazione di nuovi boschi, al contenimento delle specie esotiche vegetali, alla conversione delle formazioni antropogene, alla creazione di sistemi verdi (fasce boscate, filari, siepi) in ambito naturale e agricolo, alla creazione di aree umide, torbiere, brughiere e radure per fini faunistici.

L'Albo raccoglie altresì l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di compensazione.

All'albo possono accedere sia soggetti pubblici sia privati sulla base del regolamento e delle disposizioni attuative che dovranno essere successivamente approvate dal Parco.

Ai fini dell'attuazione dei progetti iscritti vengono applicate le priorità, così come definite dal Piano.

L'attuazione degli interventi avverrà tramite stipula di apposita convenzione tra le parti, e a seguito di specifico reperimento dei fondi necessari e/o per opere di compensazione, e a seguito di verifica di idoneità tecnica dell'area indicata e della proposta progettuale che la riguarda.


Si rimanda a successivo atto dell'Ente Forestale l'approvazione del Regolamento di funzionamento dell'Albo.

ART. 25 - SPECIE ARBOREE INVADENTI E SPECIE AUTOCTONE RACCOMANDATE

Nella gestione forestale è obbligatorio il contenimento delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità, riportate nell'allegato B del R.R. 5/2007 e definite in

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE – PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

funzione della L.R. 10/2008, a tali specie si aggiungono Poligono filiforme (*Persicaria filiformis*), Poligono della Virginia (*Persicaria virginiana*), Poligono del Giappone (*Fallopia japonica* o *Reynoutria japonica*), *Amorpha fruticosa*, *Lonicera japonica*, *Sicyos angulatus*. L'opportunità di contenimento di *Hedera helix*, *Rubus* sp., *Humulus lupulus* e *Clematis vitalba*, specie autoctone, dovrà essere invece valutato in funzione delle caratteristiche dell'area di intervento, della sua funzione e del grado di diffusione dell'infestante. L'uso di piante nei rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti e altre attività selvicolturali deve rispettare quanto previsto dal r.r. 5/2007, in particolare articoli 49 e seguenti.



PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SELVICOLTURA

ART. 26 - GESTIONE MULTIFUNZIONALE DEI BOSCHI

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del Piano, il Parco Regionale della Valle del Lambro promuove la valorizzazione multifunzionale dei boschi orientando la gestione forestale e la propria progettualità verso la:

- la conservazione degli elementi forestali residui di pregio e degli habitat idonei alla presenza della fauna (funzione naturalistica);
- la fruizione sostenibile del bosco e l'aumento di aree forestali disponibili alla fruizione e alla didattica ambientale (funzione turistico-ricreativa e didattica);
- la tutela della bellezza dei luoghi e l'arricchimento del paesaggio agrario (funzione paesaggistica);
- la difesa del suolo e il miglioramento della qualità delle acque (funzione protettiva);
- il miglioramento della qualità ambientale delle aree urbane e periurbane o in prossimità di siti inquinanti (funzione di salubrità ambientale);
- la diversificazione delle attività delle aziende agricole attraverso la gestione forestale per l'autoconsumo o l'attivazione di iniziative di filiera bosco legno (funzione multifunzionale).

Solamente gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione degli indirizzi selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli Artt. 31 – 32 – 33 – 34 – 35 - 36:

- interventi autorizzati ai sensi dell'Art. 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
- interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'Art. 14 del r.r. 5/2007;
- utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'Art. 14, comma 2 del r.r. 5/2007;
- interventi di cui all'Art. 20, comma 4 bis del r.r. 5/2007;
- utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'Art. 75, comma 2 ter del r.r. 5/2007;
- interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Nei restanti casi gli indirizzi selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli Artt. 31 – 32 – 33 – 34 – 35 - 36 costituiscono semplici raccomandazioni non vincolanti, il cui mancato rispetto non è sanzionabile. E' invece sempre obbligatoria l'applicazione delle norme di cui al seguente Capo I.

CAPO I – NORME DI GESTIONE PER I BOSCHI DI ELEVATA VALENZA

ART. 27 - BOSCHI DI ELEVATA VALENZA

Sono considerati boschi di elevata valenza:

- a. I soprassuoli forestali presenti all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e delle Riserve Naturali;
- b. Tutti i boschi appartenenti ai “tipi forestali rari a livello regionale” e i boschi appartenenti ai “tipi forestali importanti a livello di Unione Europea”:
 - tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querceto-carpineti;
 - Querceto di rovere e farnia delle cerchie moreniche occidentali
 - Querceto di rovere e farnia del pianalto
 - Querceto di farnia con olmo
 - Categoria Acero-frassineti
 - Alneto tipico
 - Alneto di impluvio
 - Altri tipi appartenenti alla categoria Alneti
- c. I tipi forestali con superficie inferiore al 5% che nel territorio del Parco risultano essere i Castagneti
- d. boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) istituito con d.g.r. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi nell'ambito di applicazione del PIF;
- e. imboschimenti a finalità naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici o imboschimenti realizzati a fini compensativi o mitigativi di opere realizzate;
- f. boschi interessati da progetti strategici per i quali si applicheranno le proposte selvicolturali previste dai progetti strategici stessi.

Per tali boschi si prevede un'evoluzione verso formazioni caratterizzate da elevata complessità ecologica e strutturale.

ART. 28 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I BOSCHI DA SEME INDIVIDUATI NEL REGISTRO REGIONALE DEI BOSCHI DA SEME

In assenza di relativo piano di gestione di cui all'Art. 27, comma 2 bis del r.r. 5/2007 e s.m.i., in tali soprassuoli l'intervento selvicolturale dovrà garantire la conservazione della specie oggetto di raccolta, mantenendo sempre un'adeguata quantità di esemplari maturi e fruttiferi.

È possibile la ceduzione sia delle specie oggetto di raccolta che delle specie diverse, purché sia garantito un rilascio di matricine, composte in prevalenza dalla specie oggetto di raccolta, pari al

doppio di quanto previsto all'Art. 40 del r.r. 5/2007. L'età delle matricine deve essere pari almeno a quanto indicato all'Art. 40 comma 8 bis del r.r. 5/2007.

ART. 29 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI IMBOSCHIMENTI A FINALITÀ NATURALISTICA, PROTETTIVA E/O FRUITIVA REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI O PER GLI IMBOSCHIMENTI REALIZZATI A FINI COMPENSATIVI O MITIGATIVI DI OPERE REALIZZATE

Nel periodo di validità del Piano, gli interventi selvicolturali negli imboschimenti già affermati dovranno essere limitati alla conservazione del soprassuolo attraverso l'asportazione per piede d'albero esclusivamente di esemplari morti, affetti da fitopatie o in condizioni tali da essere ritenuti incompatibili con la fruizione in sicurezza dei luoghi.

Negli imboschimenti non ancora affermati sarà possibile effettuare gli interventi colturali come da piano di manutenzione approvato in fase progettuale.

È sempre attuabile il contenimento delle specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Sycios angulatus*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Persicaria filiformis*, *Persicaria virginiana*, *Fallopia japonica*, *Lonicera japonica*) diffuse spontaneamente all'interno degli impianti, effettuando il reimpianto nei casi previsti dall'Art. 30 del r.r. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 25. Il contenimento di *Robinia pseudoacacia* si attua attraverso l'abbandono colturale.


E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

ART. 30 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TIPI FORESTALI RARI

In tali boschi gli interventi selvicolturali dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:

- interventi di conversione all'alto fusto;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi;
- gestione a ceduo matricinato per le alnete di ontano nero, purché il numero di matricine ad ettaro sia almeno pari a settanta.

Tali boschi sono inoltre gestiti secondo le seguenti norme selvicolturali:



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE – PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
- è obbligatorio il rispetto del sottobosco. Possono essere effettuate ripuliture unicamente nei seguenti casi:
 - per garantire la sicurezza di cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
 - nei boschi intensamente fruiti;
 - per ridurre la competizione sugli esemplari di specie forestali in rinnovazione
- è obbligatorio il rilascio delle seguenti specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche nel territorio: pioppo tremulo, ontano bianco, carpino bianco, castagno, cerro, bagolaro, melo selvatico e ciliegio selvatico, tiglio nostrano, crespino, scotano, ginestra dei carbonai;
- è obbligatorio il rilascio di piante in cui sia visibile la presenza di nidi;
- è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere invadente (es. *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Sycios angulatus*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Persicaria filiformis*, *Persicaria virginiana*, *Fallopia japonica*, *Lonicera japonica*) mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale ed effettuare il reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'ART. 25. Il contenimento di Robinia pseudoacacia si attua attraverso l'abbandono colturale.

Nei querceti di roverella dei substrati carbonatici var. xerica che si sviluppano a contatto con i prati aridi sono favoriti gli interventi di contenimento dell'avanzata del bosco attraverso il ripetuto taglio o estirpazione della rinnovazione arborea o arbustiva invadente le formazioni prative.


E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

CAPO II – INDIRIZZI SELVICOLTURALI PER I BOSCHI A FUNZIONE PREVALENTE

ART. 31 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE NATURALISTICA

1 Nei boschi a prevalente funzione naturalistica, non rientranti nelle categorie di cui al Capo I del presente Titolo, gli interventi dovrebbero preferibilmente rientrare nelle seguenti tipologie:

- conversione dei cedui a ceduo composto;
- tagli di avviamento all'alto fusto;



- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi;
- ceduo matricinato compatibile solamente nei robinieti misti e puri e nelle formazioni antropogene
- arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie autoctone.

ART. 32 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICA

Le formazioni a vocazione turistico-ricreativa e didattica e diverse dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 27, indipendentemente dal tipo forestale di appartenenza, dovrebbero essere indirizzate verso una struttura matura, attraverso diradamenti selettivi, prevalentemente volti a garantire condizioni di sicurezza ai fruitori, e tagli di avviamento e/o conversione all'alto fusto finalizzati a conferire maggiore maestosità ai popolamenti cedui.

In popolamenti maturi già governati a fustaia si potrà intervenire con tagli saltuari per piede d'albero o a piccoli gruppi.


ART. 33 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE PAESAGGISTICA

Nei boschi a funzione paesaggistica e diversi dai boschi di elevata valenza di cui all'Art.27, sono applicabili gli indirizzi di cui all'Art. 32 anche se risulta compatibile il trattamento a ceduo matricinato purché il rilascio di matricine sia pari almeno al doppio di quanto previsto dal R.R. 5/2007 per la categoria o il tipo forestale di appartenenza.

In tali soprassuoli è preferibile favorire il rilascio di specie autoctone, arboree o arbustive, ad elevata valenza cromatica o il rinfoltimento ed arricchimento con le stesse specie, purché previste nell'elenco di cui all'Art. 25.

ART. 34 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE PROTETTIVA

La gestione selvicolturale dei boschi di protezione e diversi dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 27, è essenzialmente finalizzata alla tutela idrologica ed idrogeologica con particolare riferimento ai seguenti casi:



- nelle formazioni boscate prossime a fiumi, canali, rogge, aree umide, laghetti di cava il rilascio di matricine dovrebbe essere pari almeno al doppio di quanto previsto dal R.R. 5/2007 per la categoria o il tipo forestale di appartenenza;
- in alternativa è compatibile la conversione ad alto fusto o a ceduo composto o il trattamento delle fustaie con interventi di diradamento selettivo;

Sono esclusi dall'applicazione dei modelli selvicolturali gli interventi a fini manutentivi di opere e sezioni idrauliche all'interno degli alvei artificiali, per i quali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente, sulle sponde dei canali artificiali è altresì consentito il taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo di rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo previsto dal R.R. 5/2007.

Sulle sponde degli alvei naturali è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

ART. 35 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE FUNZIONE DI IGIENE AMBIENTALE

Nei boschi a funzione di igiene ambientale e diversi dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 27, sono applicabili gli indirizzi di cui all'Art. 32.

ART. 36 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI A PREVALENTE VALORE MULTIFUNZIONALE

Nei boschi a prevalente funzione multifunzionale e diversi dai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 27, è compatibile qualsiasi intervento selvicolturale realizzato secondo le norme previste dal Regolamento Regionale 5/2007, in funzione della forma di governo attuale dei popolamenti e del tipo forestale.

ART. 37 - INTERVENTI SELVICOLTURALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

E' sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Sycios angulatus*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Persicaria filiformis*, *Persicaria virginiana*, *Fallopia japonica*, *Lonicera japonica*) con interventi mirati su tutta la superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le

specie di cui all'Art. 25. Il contenimento di Robinia pseudoacacia si attua attraverso l'abbandono colturale.

E' acconsentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

